



DELIBERA N. 156

24 febbraio 2021

Oggetto istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da [Omissis]. – Avviso pubblico per avvio di un'indagine di mercato da svolgersi con modalità telematica finalizzata alla presentazione di offerte per l'affidamento del servizio di assistenza contabile, amministrativa e fiscale per l'elaborazione del bilancio e dei dichiarativi fiscali delle società AcSel S.p.A. Importo a base di gara euro:79.000,00. S.A.: AcSel S.p.A.

PREC 13/21/S

Riferimenti normativi

Art. 95, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Parole chiave

Offerta tecnica – attribuzione punteggi – discrezionalità commissione di gara

Offerta tecnica - chiarimenti – limiti.

Massima

La valutazione delle offerte tecniche da parte della stazione appaltante è espressione di discrezionalità tecnica e la stessa può essere oggetto di sindacato da parte del giudice amministrativo solo laddove sia manifestamente illogica e irragionevole.

Gli eventuali chiarimenti che il concorrente sia chiamato a formulare sulla propria offerta, tesi a far meglio comprendere il rispetto e la conformità delle prescrizioni contenute nella legge di gara, non possono tradursi in una integrazione e/o modificazione sostanziale di elementi dell'offerta oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice, tali da comportare un'alterazione della *par condicio* tra i concorrenti.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 24 febbraio 2021



DELIBERA

VISTA l'istanza di parere prot. n. 590 del 05.01.2021 relativamente all'avviso pubblico per avvio di un'indagine di mercato da svolgersi con modalità telematica finalizzata alla presentazione di offerte per l'affidamento del servizio di assistenza contabile, amministrativa e fiscale per l'elaborazione del bilancio e dei dichiarativi fiscali delle società ACSEL S.p.A;

VISTE in particolare le censure sollevate da parte istante in ordine alla presunta illegittima sottrazione di un punto alla propria offerta tecnica (da 87 a 86) da parte della commissione di gara in occasione delle precisazioni fornite dalla società istante relativamente alla verifica di congruità dell'offerta per i servizi offerti circa la specificazione della data precisa di inizio e conclusione dell'incarico;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 14.01.2021;

CONSIDERATO che, in generale giova richiamare quanto dall'Autorità precisato nelle Linee guida n. 2 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1005, del 21 settembre 2016 e aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 424 del 2 maggio 2018;

VISTA la memoria integrativa presentata dalla parte istante nella quale si ribadisce la fondatezza delle doglianze avanzate ritenendo *"che gli 87 punti che la Commissione aveva correttamente attribuito a Pirene per aver considerato il soccorso istruttorio inviato in data 30.11.2020 una specificazione e non una modifica del contenuto sostanziale dell'offerta tecnica"*. La [Omissis]. sostiene che Il soccorso istruttorio attivato sia di natura specificativa a corredo e non integrativa/modificativa della propria offerta tecnica, che ne precisa l'estensione temporale con riferimento alla sola esperienza n. 11 già indicata al punto 1.1 dell'Offerta tecnica, ampliandola da 12 a 30 mesi intendendola, per sua stessa ammissione, quale mero refuso che possa essere rettificato;

VISTA la memoria inoltrata dalla stazione appaltante con la quale la stessa evidenzia come dalla commissione di gara nella quarta seduta pubblica telematica del 28.12.2020, relativamente alla giustificazione dell'anomalia dell'offerta, *"per il concorrente Pirene srl le spiegazioni [sono state ritenute] adeguate per escludere l'anomalia dell'offerta proposta (vedasi relazione del Responsabile del Procedimento allegata) ma, per errore materiale di valutazione dell'esperienza pregressa relativo al punto 1.1. dell'offerta tecnica a seguito di un controllo dei punteggi assegnati dalla Commissione, il punteggio di tale criterio [è stato ridotto] ridotto di un punto (da 19 a 18) in quanto, relativamente al servizio n. 11 dichiarato è stato erroneamente considerato, come periodo del servizio, quello dichiarato nei chiarimenti (dal 20/06/2018- in corso) con l'attribuzione di due punti, tuttavia nell'offerta tecnica il periodo indicato è "2019" per cui col chiarimento pervenuto si deve considerare, come periodo del servizio, il periodo contenuto all'interno di quanto dichiarato nell'offerta tecnica dal che il periodo del servizio valutabile va dal 01.01.2019 al 31.12.2019 per un anno di servizio e un punto. Tale ricalcolo è doveroso in quanto il concorrente con la dichiarazione fatta nell'offerta tecnica si è autovincolato al periodo dichiarato ed i maggiori termini dei chiarimenti non possono essere presi in considerazione in quanto risultano integrazioni postume dell'offerta tecnica non accettabili"*. Rappresenta, inoltre, la stazione appaltante che in conseguenza delle sopra descritte operazioni, è stata operata la riformulazione della graduatoria da cui risultava primo il concorrente Studio Paonessa G.P. con il punteggio finale pari a 86,37, mentre la concorrente [Omissis]. è risultata terza col punteggio totale di 86;

VISTI gli atti di gara e le giustificazioni prodotte dalla società istante in sede di verifica di congruità dell'offerta;



CONSIDERATO in generale che gli eventuali chiarimenti che il concorrente sia chiamato a formulare sulla propria offerta, tesi a far meglio comprendere il rispetto e la conformità delle prescrizioni contenute nella legge di gara, non possono tradursi in una integrazione e/o modificazione sostanziale di elementi dell'offerta oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice, tali da comportare un'alterazione della *par condicio* tra i concorrenti (cfr. delibera 323 del 28.03.2018);

RILEVATO che, nel caso di specie, è emerso che in occasione della verifica di congruità dell'offerta della concorrente [Omissis]. il RUP, unitamente alla commissione di gara, abbia evidenziato un errore circa l'attribuzione di un punteggio pari a uno rispetto al punteggio pari a due punti assegnato al servizio n.11 in quanto il periodo considerato per una maggiore attribuzione di punteggio non corrispondeva a quanto riportato nell'offerta tecnica presentata, con la conseguente riformulazione della graduatoria complessiva; RITENUTO che, la documentazione ulteriormente prodotta, ovvero le giustificazioni addotte in sede di soccorso istruttorio, relativamente al contenuto dell'offerta tecnica, possano essere valutate dalla commissione di gara quale precisazione solo se relative a quanto già risulti rilevabile dagli atti prodotti in sede di offerta e solo a tale condizione, quindi, accoglibili dalla commissione, senza incorrere in un possibile effetto novativo della stessa;

RILEVATO che giova ricordare come la valutazione delle offerte tecniche da parte della stazione appaltante sia espressione di discrezionalità tecnica e che le stesse possono essere oggetto di sindacato da parte del giudice amministrativo solo laddove siano manifestamente illogiche e irragionevoli (cfr. T.A.R. Lazio - Roma, 1[^], 08/07/2020 n. 7865);

RITENUTO dunque che la commissione di gara risulta aver svolto le necessarie operazioni valutative secondo quanto previsto negli atti della procedura *de qua*,

Il Consiglio

Ritiene, nei termini di cui in motivazione, che l'operato della stazione appaltante sia conforme alla normativa di settore.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 3 marzo 2021

Per il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente